

STATUTO

SERENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: STRIANO NA VIA ROMA 238

Numero REA: NA - 888598

Codice fiscale: 07488981213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO " A " DELL'ATTO DI REPERTORIO N. 8717 E RACCOLTA N. 4966	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"SERENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA"	
	Titolo I	
	Denominazione - sede - durata	
	Articolo 1	
	E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione	
	"SERENDIPITY SOCIETA' COOPERATIVA"	
	La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mutualità prevalente, dai patti	
	espressi nei regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché dalle norme in	
	materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	Articolo 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Striano (NA)	
	Titolo II	
	Scopo e oggetto	
	Articolo 3	
	La cooperativa per realizzare i propri scopi sociali intende svolgere le seguenti	
	attività:	
	- la costruzione, l'acquisto, la permuta la vendita e la rivendita di immobili, la	
	ristrutturazione, la locazione e la gestione di fabbricati per civile abitazione, per	
	uso turistico, industriale e commerciale, e quanto altro attinente all'attività	
	immobiliare ed edile; lavori di terra con opere connesse in muratura e cemento	
	armato,demolizioni e sterri;	
	- la costruzione, la ricostruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento, il riassetto	
	tecnico ed edilizio, e la gestione di alberghi, di pensioni, e di ristoranti, nonché di	
	villaggi turistici, di rifugi montani, di campeggi anche di tipo alberghiero, di	

	complessi ed unità turistico residenziali, di stabilimenti balneari e idrotermali e di	
	impianti sportivi in genere; la realizzazione di opere e di attrezzature fisse	
	comprese quelle marittime che concorrano allo sviluppo ed alla migliore	
	funzionalità degli impianti suddetti;	
	- la produzione, l'installazione ed il commercio di manufatti per l'edilizia;	
	- la realizzazione e la manutenzione di giardini, aree verdi, parchi, pubblici o privati;	
	- la gestione di parcheggi pubblici;	
	- la somministrazione di alimenti e bevande in genere, e quindi: - la gestione di bar,	
	ristoranti, tavole calde, pasticcerie, gelaterie, pizzerie e rosticcerie, la gestione di	
	mense aziendali, scolastiche, per comunità, per enti pubblici e privati in genere; la	
	prestazione di servizi di ristorazione a domicilio (catering) a imprese, società ed a	
	privati in genere;	
	- la gestione di alberghi, b&b, affittacamere, case vacanze, ostelli, villaggi turistici,	
	complessi turistico-alberghieri e strutture alberghiere e ricettive in genere;	
	- la prestazione di servizi nel settore turistico-alberghiero, quali ricezione ed	
	accoglienza, organizzazione di escursioni e visite guidate;	
	- l'attività di animazione e l'organizzazione di attività sportive, ricreative e culturali;	
	- la gestione di complessi sportivi e ricreativi, discoteche, parchi di divertimento e	
	camping;	
	- la gestione, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni	
	amministrative, di spiagge, lidi, ed in genere suoli appartenenti ad enti pubblici	
	territoriali e non;	
	- servizi di pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo, pubblici e privati;	
	- gestione, manutenzione, pulizia e custodia di parcheggi per auto, giardini, prati e	
	aree verdi di pubblica utilità;	

	- la cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e custodia dei volumi e delle	
	stesse;	
	- i servizi di assistenza alla persona;	
	- i servizi di preparazione e somministrazione di alimenti, compresa la consegna	
	domiciliare;	
	- i servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia	
	degli stessi;	
	- i servizio di trasporto di persone e cose;	
	- i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;	
	- l'attività commerciali;	
	- l' allevamento di animali;	
	- l' esecuzione di lavori edili, costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici	
	per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, dighe,	
	gallerie, acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere marittime e fluviali,	
	opere di sistemazione idraulica in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento	
	terra, sistemazione di aree di verde pubblico e privato, tinteggiatura e verniciatura	
	di ogni tipo di edificio, costruzione di porti ed aeroporti, demolizione e	
	manutenzione di stabili, restauro e riattazione di edifici anche monumentali e di	
	interesse storico e artistico, costruzione di edifici scolastici, impianti sportivi,	
	impianti con finalità turistica, alberghiera, ristorativa, assistenziale e commerciale,	
	strutture agricole e zootecniche;	
	- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione	
	dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché	
	gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	
	- impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;	

	- impianti di riscaldamento, elettrici, di climatizzazione, di condizionamento e di	
	refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei	
	prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei	
	locali;	
	- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	
	- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le	
	opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione	
	dei locali;	
	- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,	
	montacarichi, scale mobili e simili;	
	- impianti di protezione antincendio;	
	- l'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio	
	energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la	
	progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione	
	di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta	
	utilizzazione e manutenzione;	
	- l'attività e servizi di comunicazione e pubblicità, con particolare riferimento a	
	servizi informatici, quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet,	
	database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi	
	operativi;	
	- l'attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali, nonché gestione di cimiteri e di ogni	
	attività connessa e complementare;	
	- l'amministrazione, portierato e gestione di Condomini, Complessi abitativi e	
	Cooperative, Centri Commerciali, Amministrazioni per conto terzi;	
	- servizi di facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese le	

	seguenti attività preliminari, complementari ed accessorie: insacco, pesatura,	
	legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia	
	magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco,	
	cernita e selezione;	
	- la gestione di parcheggi su aree pubbliche e private;	
	- l'attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari di studio, spettacoli e	
	simili, attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui	
	problemi dei cittadini;	
	- l'attività di pulizia ed espurgo di fogne, vasche settiche e pozzi neri;	
	- l'attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del	
	personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;	
	- noleggio di autoveicoli, motoveicoli, cicli, motocicli, natanti, con e senza	
	conducente.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività	
	connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e	
	finanziaria, necessarie o utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.	
	A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,	
	comprese l'U.E., banche private e d'affari, sottoscrivere accordi di programma,	
	protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro utile o	
	necessario al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare adesione ad enti ed organismi economici o	
	finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a	
	coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma	

	dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società	
	cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo	
	prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di	
	amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente	
	finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Articolo 4	
	La società è costituita a tempo indeterminato.	
	Titolo III	
	Soci - Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito per legge. Possono	
	essere soci della cooperativa le persone fisiche, in regola con il permesso di	
	soggiorno, ove necessario, che siano lavoratori ed esercitino un mestiere	
	corrispondente alla specialità dell'oggetto sociale e comunque tutti coloro che	
	posseggono requisiti idonei a realizzare lo scambio mutualistico perseguito o che	
	comunque non abbiano interessi in contrasto con quelli della cooperativa e con	
	espressa esclusione di coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza	
	con quella della cooperativa.	
	Articolo 6	
	La persona fisica che intende diventare socio della cooperativa deve presentare	
	domanda all'organo amministrativo.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide l'organo	
	amministrativo con l'obbligo di precisare per iscritto il motivo dell'eventuale diniego,	

	da comunicare all'interessato entro il termine di trenta dal ricevimento della	
	domanda.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota, che potrà essere	
	versato in unica soluzione ovvero nel seguente modo:	
	- almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota, una somma da	
	determinarsi dall'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dell'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 7	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In tutti questi casi spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi	
	che, a norma del presente statuto e della legge, legittimo il recesso, ed a	
	provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo può escludere il	
	socio:	
	a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione o sia stato interdetto, inabilitato fallito	
	e non riabilitato;	
	b) che in qualunque modo, con colpa o dolo, arrechi grave danno alla società;	
	c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo, prenda	
	parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o	
	concorrenti con quelli della cooperativa;	

	d) che, non osservando le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento,	
	commetta gravi inadempienze degli obblighi sociali;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia, nei tempi prescritti e con le modalità	
	convenute ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualsiasi titolo nei	
	confronti della cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota	
	sottoscritta.	
	In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera	
	raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i pagamenti e l'esclusione può	
	essere pronunciata soltanto dopo che siano decorsi due mesi dal detto invito e	
	sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	Articolo 9	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 7 ed 8	
	devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata dall'interessato, il quale	
	potrà ricorrere all'Arbitrato disciplinato dal successivo articolo 31. Il ricorso va	
	presentato, a pena di decadenza, con lettera raccomandata entro 60 giorni dal	
	ricevimento della deliberazione. Esso non ha effetto sospensivo.	
	Articolo 10	
	Nel caso di decesso del socio il rapporto associativo sarà interrotto di diritto e la	
	relativa quota sarà liquidata, ove ne facciano espressa domanda entro e non oltre	
	sei mesi dal decesso, ai legittimi eredi del de cuius.	
	Articolo 11	
	Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto solo	
	al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma	
	risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	

	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di	
	decadenza entro mesi sei dalla causa che ha determinato il diritto al rimborso.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o	
	legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.	
	I soci receduti od esclusi rispondono, verso la società, del pagamento dei	
	conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	sono avvenuti.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli	
	eredi o i legatari del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Capitale sociale - Patrimonio sociale - Quote	
	Articolo 12	
	Il capitale della società è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del	
	valore nominale ciascuna di euro 25,00 (euro venticinque/00). Possono essere	
	conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dai conferimenti dei soci sovventori;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da tutte le ulteriori riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.	
	Le riserve, in qualunque modo formatesi, non possono essere distribuite nè	
	durante l'esistenza della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento come previsto	
	dall'art.2514, lett. c).	
	Articolo 13	
	Le quote sociali non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o ad altro	

	vincolo con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo	
	Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per gli	
	eventuali possessori di quote di partecipazione della cooperativa.	
	Titolo V	
	Esercizio sociale - bilancio	
	Articolo 14	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio, previo esatto inventario, e della documentazione informativa prevista	
	dalla normativa vigente.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni alle condizioni	
	previste dal secondo comma dell'art. 2364 del cod. civ. come richiamato dall'art.	
	2478-bis del cod. civ.	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno cosi' destinati nel rispetto dei	
	principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un eventuale dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) un dividendo ai soci sovventori o ai possessori di eventuali strumenti finanziari in	
	misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi	
	spettanti ai soci cooperatori;	
	e) l'eventuale ulteriore rimanenza ad un fondo di riserva per investimenti.	

	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione dei	
	ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei	
	ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato; nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi	
	delle facoltà previste dall'articolo 2545 sexies c.c.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale sarà	
	obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Articolo 15	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio Sindacale.	
	Articolo 16	
	Dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i casi di legge nei quali	
	la convocazione sia riservata ad altri, anche in luogo diverso dalla sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda	
	scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del	
	capitale sociale.	
	In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla	

	richiesta.	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto	
	giorni prima della data fissata per l'adunanza; essa deve contenere, oltre all'ora,	
	giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede purchè in Italia) della prima	
	convocazione, anche la data della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal	
	giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita,	
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	intervenuti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci	
	effettivi ove nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto	
	all'ordine del giorno.	
	Articolo 17	
	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima	
	convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la	
	maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o	
	rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento	
	anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua	
	trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni	
	dovranno essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci.	
	Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci	
	assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di	
	recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	

	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti	
	non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro	
	delle Imprese.	
	Articolo 18	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma non potranno mai	
	essere segrete.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente	
	all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da altri soci	
	mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.	
	Articolo 19	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua	
	assenza dalla persona designata dall'assemblea.	
	La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assemblea su proposta del	
	Presidente e non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal	
	Segretario o dal Notaio.	
	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e	
	delle deliberazioni dell'assemblea.	
	Articolo 20	

	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o	
	più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono	
	rieleggibili.	
	Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'art.	
	2542 c.c..	
	I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Articolo 21	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo	
	riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di telegramma, telex, telefax, posta elettronica, in	
	modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno	
	tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso il minor	
	termine di un giorno.	
	Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o	
	teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere	
	identificato da tutti gli altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale	
	nella trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa ricevere, esaminare,	
	trasmettere documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta	
	nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.	
	Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza degli	
	amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità	
	prevale il voto di chi presiede.	

Articolo 22		
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della		
società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e		
straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta		
eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.		
Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:		
- provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;		
- redigere il bilancio;		
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione		
dell'assemblea;		
- deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;		
- dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi		
federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai		
terzi;		
- concedere, postergare o cancellare ipoteche;		
- compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti		
la società.		
L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati tecnici anche fra		
estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.		
Articolo 23		
La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di		
Amministrazione il quale potrà con la sua firma riscuotere da pubbliche		
amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciandone		
liberatorie quietanze.		
Egli ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia passiva,		

	avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di	
	giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente, se nominato.	
	L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a	
	procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia	
	singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	Articolo 24	
	Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori,	
	quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata	
	dal Collegio Sindacale ove nominato; gli amministratori così nominati restano in	
	carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli	
	amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè	
	provveda alla elezione dei sostituti. La scadenza della carica degli amministratori	
	così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.	
	Articolo 25	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il Presidente	
	del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Articolo 26	

	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di	
	revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione	
	per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in	
	un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, comma 3 del codice civile,	
	l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia	
	nominato.	
	Titolo VII	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 27	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società sarà disciplinato da un	
	regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea dei soci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti le	
	modalità di funzionamento della cooperativa in funzione dello scambio mutualistico	
	che si intende conseguire, i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo, se	
	nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le	
	mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società o dei soci	
	lavoratori della cooperativa.	
	Articolo 28	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza	
	stabilita nell'art.17, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	

19 di 20

[illegible]